

**BILANCIO SPERIMENTALE DI PREVISIONE
DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1997
E BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 1997-1999**

*Al Ministro del Tesoro*

Roma, 7 NOV. 1996

Onorevole Presidente,

gli adempimenti riguardanti il bilancio di previsione a legislazione vigente per il 1997 annoverano, anche quest'anno, la predisposizione in via sperimentale di un nuovo modello di bilancio dello Stato proseguendo le positive esperienze dei decorsi esercizi.

Mi onoro, pertanto, di presentarLe l'unito documento che espone in via sperimentale il nuovo modello di bilancio dello Stato per il 1997, corredato del relativo disegno di legge.

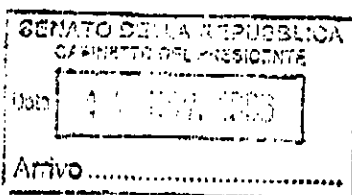
Il documento vuole esprimere un concreto contributo agli approfondimenti tuttora in corso circa la problematica della riforma di struttura, classificazione e gestione in materia di bilanci pubblici, offrendo nel contempo nuovi più significativi elementi per una migliore decisione parlamentare.

Nel confermarLe la più ampia disponibilità per qualsiasi esigenza informativa al riguardo, mi è gradita l'occasione per salutarLa cordialmente.

On.le Luciano VIOLANTE
Presidente della Camera
dei Deputati

CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 14 Novembre 1996
Prot: 96111400075/SG-AG

00100 ROMA


Il Ministro del Tesoro

Roma, 7 NOV. 1996

Onorevole Presidente,

gli adempimenti riguardanti il bilancio di previsione a legislazione vigente per il 1997 annoverano, anche quest'anno, la predisposizione in via sperimentale di un nuovo modello di bilancio dello Stato proseguendo le positive esperienze dei decorsi esercizi.

Mi onoro, pertanto, di presentarLe l'unito documento che espone in via sperimentale il nuovo modello di bilancio dello Stato per il 1997, corredato del relativo disegno di legge.

Il documento vuole esprimere un concreto contributo agli approfondimenti tuttora in corso circa la problematica della riforma di struttura, classificazione e gestione in materia di bilanci pubblici, offrendo nel contempo nuovi più significativi elementi per una migliore decisione parlamentare.

Nel confermarLe la più ampia disponibilità per qualsiasi esigenza informativa al riguardo, mi è gradita l'occasione per salutarLa cordialmente.

Sen. Nicola MANCINO
Presidente del Senato
della Repubblica

00100 ROMA

VOLUME I - PARTE I

NOTA INTRODUTTIVA - PROSPETTI RIASSUNTIVI

NOTA INTRODUTTIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE SPERIMENTALE PER IL 1997
E PER IL TRIENNIO 1997-1999

La sperimentazione avviata in passato in merito alla nuova struttura espositiva del bilancio dello Stato, ha condotto, ormai, alla presentazione, in versione sperimentale, di tutti i documenti contabili espressione delle varie fasi del processo di bilancio.

Il bilancio di previsione a legislazione vigente per il 1997 e per il triennio 1997-1999 nella versione sperimentale conferma sostanzialmente la struttura classificatoria già proposta negli anni passati, affinandone i contenuti e rivisitandone l'esposizione.

Il primo volume compendia la parte "autorizzatoria" del bilancio sperimentale e si articola nel disegno di legge, nei quadri generali riassuntivi, nei consueti riassunti e riepiloghi, nel bilancio pluriennale di competenza e nelle tabelle che dovrebbero costituire l'oggetto della deliberazione parlamentare. Una specifica appendice espone, al fine di fornire ulteriori elementi conoscitivi, l'analisi delle spese secondo la classificazione funzionale.

Nel secondo volume sono raccolte le consuete analisi per ciascuno stato di previsione, consistenti nell'esposizione dei macro-aggregati, nell'analisi delle unità operative, nelle comparazioni con i dati di consuntivo degli ultimi tre esercizi e con quelli del bilancio assestato del 1997, nelle analisi economica e funzionale della spesa.

Il terzo volume, infine, espone l'analisi delle singole unità operative con riferimento a ciascun capitolo in esse considerato, secondo la classificazione della spesa per fattori legislativi, oneri inderogabili e fabbisogno. La programmata individuazione, in questa sezione, della parte di spesa vincolata e di quella "discrezionale" viene rinviata, in attesa della definizione di nuovi e più affidabili criteri di allocazione.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1997, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

Art. 2

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n.1/A).
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione su altre unità operative del fondo per l'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400 iscritto nell'ambito dell'unità operativa "Altre" (Servizi generali) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997.
3. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unità operativa "Altre entrate" (Vendita di beni e servizi) dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, nell'ambito dell'unità operativa "Imprese radiofoniche ed editoriali" (Investimenti) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio

occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire su altre unità operative il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità operativa "Interventi nelle grandi città" (Investimenti) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, il fondo per l'attività statistica nazionale iscritto nell'ambito dell'unità operativa "Altre" (Ministri senza portafoglio) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'ambito dell'unità operativa "Fondo per la protezione civile" (Altre) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997, possono essere ripartite - in relazione al tipo di intervento previsto - con decreti del Ministro del tesoro, tra altre unità operative, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

9. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alla riassegnazione nell'ambito dell'unità operativa "Altre" (Servizi generali) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 1997, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione Europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione Europea.

Art. 3

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1997, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali gli specifici fondi iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito delle unità operative "Accordi internazionali", "Regioni a statuto